

# CSV EMILIA odv

Via Bandini 6 – 43123 Parma (sede legale)  
Via Capra 14/C - 29121 Piacenza  
Viale Trento e Trieste, 11- 42124 Reggio Emilia  
Cod.fisc.92077570346  
Tel 0521.228330

A tutte le associazioni  
**Loro sedi**

Circolare del 14 febbraio 2020

## **OGGETTO: TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI AL NON PROFIT**

Come è noto, la legge n° 124 del 4.8.2017, all'art. 1 - commi dal 125 al 129, ha previsto un nuovo obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui anche gli enti di terzo settore – che ricevono erogazioni dalla pubblica amministrazione

Tale obbligo risulta significativamente modificato dall'art. 35 del decreto legge n. 34/2019 “*decreto crescita*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Di seguito Vi illustriamo le caratteristiche principali della disciplina, a seguito delle modifiche recentemente apportate.

Preliminarmente si sottolinea che rimangono interessati all'obbligo di trasparenza gli enti che hanno ricevuto risorse finanziarie o la concessione dell'utilizzo di beni immobili o beni strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di valore complessivo annuo **superiore ad € 10.000,00**.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

I destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

1. Le imprese, ivi comprese le cooperative, anche sociali;
2. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; **le associazioni** e **le fondazioni**, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

In merito alla seconda categoria, è interessata la quasi totalità degli enti non profit, ivi comprese le associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte o non iscritte nei rispettivi registri tenuti a livello nazionale o regionale.

### **TIPOLOGIA DI EROGAZIONI**

Sono soggette a pubblicità tutte le somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni (Enti territoriali quali Stato, Regioni, Province e Comuni, AUSL, Università, ecc.), intendendosi per tali le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti. È stato chiarito che sono **escluse le somme a titolo di corrispettivo** per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Si ritiene peraltro che rimangano incluse nell'obbligo le somme derivanti dal 5 per mille.

Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

### **MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO**

I destinatari dell'obbligo adempiono all'obbligo in maniera differente, come segue:

1. Le imprese mediante indicazione in Nota Integrativa del bilancio (e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente) dell'esercizio in cui le somme sono state ricevute;
2. Gli enti non profit mediante pubblicazione delle informazioni **sui propri siti o portali digitali**. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Occorre pertanto indicare gli elementi informativi relativi a tutte le singole voci di entrata che, nel periodo di riferimento, hanno cumulativamente concorso al raggiungimento o al superamento del limite di € 10.000,00, anche se unitariamente inferiori a tale importo. Si conferma che il criterio da applicare per le erogazioni è quello **di cassa** e non di competenza.

#### **DECORRENZA DELL'OBBLIGO**

A regime la scadenza dell'obbligo è il **30 giugno** per le somme ricevute nell'anno precedente (in precedenza il termine era fissato al 28 febbraio), quindi per l'anno 2019 il termine è fissato al **30 giugno 2020**.

#### **SANZIONI**

Diversamente da quanto inizialmente disposto (vd. parere del Consiglio di Stato), il Decreto Crescita ha previsto che, a decorrere dal 1.1.2020 (quindi per la mancata pubblicazione entro il 30.6.2020 dei contributi ricevuti nel 2019), siano soggetti a sanzione sia le imprese **che i soggetti non profit**: in caso di inosservanza degli obblighi si applicherà una sanzione pari **all'1 per cento degli importi ricevuti**, con un importo **minimo di 2.000 euro**.

Qualora l'inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l'ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la **restituzione integrale** delle somme ricevute, entro i successivi tre mesi.

Distinti saluti.  
SETTORE CONSULENZE